

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta .....Membro designato dalla Banca d'Italia  
(estensore)
- Prof. Gennaro Rotondo.....Membro designato dal Conciliatore Bancario  
Finanziario
- Avv. Roberto Manzione..... Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 22/02/2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Con reclamo del 12.2.2010 la cliente – contitolare a firma disgiunta con il convivente, deceduto il 6.9.2009, di un c/c intrattenuto presso l'intermediario – dichiara di voler recedere dal rapporto avendo cura di precisare che tale atto “non costituisce richiesta di chiusura del c/c (per la quale necessita richiesta congiunta degli intestatari)”. Invita perciò la banca a “chiudere il conto limitatamente alla [sua] persona”.

Contesta il rifiuto opposto dalla locale direzione alla chiusura del conto “limitatamente alla [sua] persona”, e “la violazione della privacy nei confronti dei terzi” avendo gli eredi del defunto marito “avuto accesso (o copia) del c/c”.

Replica la banca – con nota del 15.3.2010 – osservando che i soggetti che hanno richiesto informazioni a proposito del rapporto oggetto del reclamo “risultano titolati in qualità di eredi del de cuius”. Conferma poi la “necessità di espletare le formalità relative alla pratica successoria per procedere alla definizione di quanto [...] richiesto”.

Col ricorso, infine, si domanda l'accertamento delle condizioni per recedere dal suddetto contratto a firma disgiunta con conseguente attribuzione della metà della somma giacente alla data della richiesta di recesso presentata alla filiale in data 9.2.2010.

Osserva la banca, in via preliminare, che la ricorrente non ha riproposto la doglianza – sollevata nel reclamo – relativa alla (asserita) violazione delle disposizioni normative in materia di diritto alla riservatezza. Espone, quindi, che a nome della ricorrente è attualmente in essere un conto corrente, acceso in data 19.12.1997 e del quale era cointestatario il defunto. E' pacifico che – in assenza di disposizioni testamentarie in suo favore – la ricorrente non vanta attualmente diritti ereditari sulle attività del de cuius. Alla data del decesso, peraltro, il conto corrente suddetto faceva registrare il saldo attivo di €



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

8.329,07, e in data 7.9.2009 la ricorrente aveva prelevato, per contanti, la somma di € 4.000,00. Proprio tale operazione – prosegue l'intermediario – “come si evince dal carteggio fra il difensore della ricorrente e l'avvocato delle eredi (del quale la Banca non può non prendere atto, pur rimanendo naturalmente estranea ai contenuti di merito dello stesso) risulta non a caso costituire oggetto di reciproco disaccordo”.

Conclude facendo presente che “non può comunque non richiamarsi all'attenzione di codesto Collegio – quanto meno in via di tuziorismo, nella denegata ipotesi dovesse annettersi teorica fondatezza alle richieste della ricorrente – che alla luce di tale operazione non risulterebbe in ogni caso potersi configurare a carico della [ricorrente] – e per astratta responsabilità della Banca – un danno patrimoniale identificabile, per ragione e misura, nella somma pretesa dalla ricorrente e identificata come poc'anzi richiamato – nel 50% del saldo di conto corrente alla data del 9.2.2010”.

## DIRITTO

La domanda non ha fondamento.

La manifestazione del potere di recedere dal contratto di conto corrente bancario, che la ricorrente ulteriormente presenta all'Arbitro in funzione primaria dell'attribuzione di una quota delle inerenti poste attive, sostanzia una modificazione normativa del rapporto, viceversa destinato a ultrattività secondo la stessa recedente: modificazione che non può, allora, non avvenire senza il concorso necessario dell'altra parte, cointestatario del medesimo rapporto, e oggi – perciò - degli eredi di quella. E tanto già per il principio di necessaria identità dei poteri occorrenti per la *positio* originaria e, quindi, per la successiva modificazione di ogni regola convenzionalmente stabilita.

Secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, e altresì di questo Collegio, il rapporto tra l'intermediario e il gruppo dei cointestatari è unitario, derivante cioè da un contratto che richiede il consenso di tutti i contitolari per essere (anche soltanto) modificato. Ne consegue - come riportato anche nelle “condizioni generali di contratto” definite dall'ABI - che neppure la clausola normativa dell'amministrazione (congiunta o disgiunta) può essere unilateralmente incisa dalla volontà del singolo cointestatario.

Ove, poi, la domanda della ricorrente fosse diversamente interpretabile –vale a dire come domanda di liquidazione della quota *tout court*- la serie delle precedenti considerazioni, a cominciare dall'insufficienza della propria e sola determinazione individuale, troverebbe conferma in ragione anche della *opposizione* rilevata *post mortem* in ordine alle stesse operazioni di conto alle quali pur rimane legittimata ciascuna delle parti cointestatarie. L'art. 14 delle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi dispone, infatti, che “nel caso di morte o incapacità di agire di uno dei cointestatari del conto di cui all' articolo precedente [*conto intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente*] ciascuno dei cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente sul conto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti a esercitarlo tutti insieme [...] Nei casi di cui al precedente comma la banca deve pretendere il concorso di tutti gli intestatari e degli eventuali eredi [...] quando da uno di essi le sia stata notificata *opposizione* anche solo con lettera raccomandata”: opposizione che prudentemente la banca ricava, nella fattispecie, dalla formalizzazione del litigio in atto tra i diversi legittimati.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 515 del 04 marzo 2011

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI